

**N. R.G. 260/2025**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MODENA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ester Russo	Presidente
dott. Umberto Ausiello	Giudice
dott. Marco Molaro	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di  
**AZIENDA AGRICOLA FOSSALTA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A  
R.L.** (P.I./ C.F. 03334720368)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 12 ottobre 2025 la **Liquidazione Giudiziale di Fimar S.r.l.** c.f. 01343940365 Procedura n. 66/2024 in persona del Curatore Dott. Andrea Salerno, dottore commercialista in Modena, con studio in Via Giardini n. 431/E, visto il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alberto Rocchi, del Foro di Modena, ha domandato all'intestato Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società **Azienda Agricola Fossalta S.c. a r.l.**, con sede legale in Modena, Strada degli Schiocchi n. 12, C.F. 03334720368; e, in via subordinata sussistendone i presupposti, di dichiarare la liquidazione controllata del medesimo soggetto;



1. La ricorrente si è dichiarata creditrice della società controllata Azienda Agricola Fossalta S.c a r.l. per € 551.117,3 in ragione di una fideiussione prestata nel 2010 per un mutuo fondiario agrario di € 900.000,00 stipulato dalla resistente con Banco BPM S.p.A, che, a seguito dell'inadempimento della resistente, fu escusso, generando per la ricorrente un debito di € 709.875,14, pari al valore dell'insinuazione della garantita nella liquidazione giudiziale della ricorrente.

La ricorrente ritiene che l'insolvenza dell'Azienda Agricola Fossalta sia divenuta palese per diverse ragioni: in primo luogo, ha accumulato inadempimenti reiterati, tra cui il mancato pagamento del credito vantato da Fimar; la società è stata colpita da esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Modena, n. R.G.E. 77/2023; il bilancio 2023 ha evidenziato un patrimonio netto di soli € 15.219,00, successivamente azzerato a causa di una minusvalenza di € 1.141.588,00 derivante dalla vendita di immobilizzazioni, con debiti per € 1.353.482,00, superando la soglia di € 500.000 prevista dalla normativa per la dichiarazione di insolvenza. Infine, la bozza di bilancio 2024 conferma una perdita di € 1.159.134,00 e un patrimonio netto negativo di € 1.143.915,00, dimostrando l'irreversibile stato di insolvenza della società.

Infine, a fondamento della domanda formulata in via principale di apertura della liquidazione giudiziale e non della liquidazione controllata, rileva che la resistente ha perso i requisiti per operare come impresa agricola, risultando cancellata dalla sezione speciale della CCIAA nel febbraio 2024; sottolinea che l'oggetto sociale della resistente preveda la possibilità di svolgere "operazioni commerciali" finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, ossia l'attività agricola, per la quale tuttavia da oltre un anno non possiede i regolari requisiti, sicché in ragione della natura ibrida della società, deve desumersi che essa compia attività solo commerciale e ciò comporta la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale.

L'Azienda Agricola Fossalta s.a.c. a r.l. si è costituita, contestando esclusivamente la propria assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, ritenendo di mancare del requisito soggettivo, in quanto impresa agricola; essa sostiene che, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese agricole presso la CCIAA, tale iscrizione ha natura dichiarativa e non costitutiva, e quindi non determina la perdita della qualifica di impresa agricola. Inoltre, la dismissione dell'attività agricola



non implica automaticamente la trasformazione in impresa commerciale, a meno che non vi sia prova concreta dello svolgimento di attività commerciale, prova che non sarebbe stata fornita dalla parte ricorrente.

2. Ritiene il Tribunale sussistere la propria competenza territoriale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale in Modena della società resistente.

3. La mancata contestazione e il corredo documentale allegato al ricorso dimostra la legittimazione della ricorrente quale creditrice e l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento in capo a Azienda Agricola Fossalta S.c. a r.l., ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, non è contestato ed è quindi ritenuto accertato che la resistente abbia accumulato un debito di € 551.117,34 nei confronti di Fimar S.r.l., risultante dalle scritture contabili e oggetto di una diffida di pagamento rimasta inevasa; inoltre, la bozza di bilancio 2024 conferma una perdita di esercizio di € 1.159.134,00 e un patrimonio netto negativo di € 1.143.915,00. .

4. Sulla natura dell'impresa resistente e sull'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Dagli atti emerge che la resistente è società cooperativa consortile costituita per l'esercizio di attività agricola e di attività ad essa strumentali e connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c. La successiva perdita dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese agricole, intervenuta nel corso del 2024, non assume carattere costitutivo, ma ha natura meramente dichiarativa, sicché non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, né la conseguente assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

È pacifico che nel 2024 la società ha cessato integralmente l'attività agricola e non ha intrapreso, né proseguito, alcuna attività commerciale autonoma. A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'impresa agricola, una volta dismessa l'attività originaria, non può essere assoggettata a fallimento – oggi liquidazione giudiziale – ove non abbia intrapreso alcuna diversa attività imprenditoriale (Cass. 17397/2015). L'esenzione dall'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale viene meno



solo laddove l'impresa assuma un nuovo rischio d'impresa commerciale, sicché sia dimostrabile lo svolgimento di attività tipicamente mercantili in modo organizzato e professionale (Cass. 28984/2019).

Nel caso concreto, tale prova manca. L'unico dato contabile valorizzabile è costituito dall'indicazione, nella bozza bilancio 2024 – documento proveniente dalla stessa resistente e, pertanto, opponibile alla società che lo ha formato – di euro 376 qualificati espressamente come “altri ricavi”. L'indicazione contabile esclude che si tratti di ricavi da vendita o prestazioni di servizi, rendendo tali poste non idonee a fondare la presunzione dello svolgimento di un'attività commerciale, neppure marginale, congiuntamente all'esiguità dell'importo, incapace di attestare il compimento di alcuna attività significativa. La loro natura residuale e non riconducibile alla vendita di beni o prestazioni tipiche e la modestia del valore, dunque, non sono sufficienti per integrare il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale.

Né, d'altra parte, può operare nel caso di specie il principio – pure affermato dalla giurisprudenza – per il quale l'imprenditore agricolo che svolga anche attività di trasformazione o commercializzazione debba fornire la prova della prevalenza dei prodotti propri o dei soci, al fine di mantenere l'esenzione dalla fallibilità (Cass. 3647/2023). Tale principio presuppone infatti l'esercizio di un'attività ulteriore, ancorché potenzialmente connessa: attività che, come accertato, la resistente non svolge affatto, essendo completamente inattiva.

Ne consegue che la resistente conserva la natura di impresa agricola inattiva, e non risulta essersi trasformata in impresa commerciale. Difetta pertanto il presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.

Accertato d'altra parte lo stato di insolvenza, la resistente – non assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto impresa agricola inattiva e non imprenditore commerciale – rientra nella categoria dei soggetti cui è applicabile la liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.

Pertanto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata e va invece disposta l'apertura della liquidazione controllata della resistente.

5. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore, rilevato, per quanto attiene alla



nomina del liquidatore, che si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il/la professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato/a in dispositivo, il/la quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui agli artt. 213 e 272 CCI;

6. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e ss., 268 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **AZIENDA AGRICOLA FOSSALTA SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R.L.** (C.F. 03334720368), con sede legale in Modena, Strada degli Schiocchi n. 12.

1. nomina Giudice Delegato il dott. Marco Molaro;
2. nomina Liquidatore il **dott. Piero Spinelli**, che dovrà far pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
3. precisa che, in ragione dell'entrata in vigore delle modifiche al Codice della Crisi introdotte dal D.lgs. 136/2024:
  - a. per la formazione dello stato passivo trova applicazione il novellato art. 273 CCII;
  - b. la disciplina relativa all'accertamento e alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275-bis CCII;
  - c. ai sensi dell'art. 275, comma 6-bis, CCII, nella ripartizione dell'attivo trovano applicazione gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232 commi 3, 4 e 5 CCII.
4. autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
  - a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarne copia;
  - c. ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d. ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
  - e. ad acquisire la documentazione contabile relativa ai rapporti bancari e finanziari dell'impresa debitrice, anche se estinti;
  - f. ad acquisire le schede contabili dei clienti e dei fornitori relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
  - g. a redigere il programma di liquidazione, prevedendo – ove ricorrano i presupposti – l'apprensione delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino alla verifica delle condizioni per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII.
5. ordina al debitore, ove non già provveduto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
  6. dispone che il Liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore, sul quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e nel quale confluirà l'intero attivo della procedura;
  7. assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per trasmettere al Liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo redatta ai sensi dell'art. 201 CCII;
  8. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
  9. dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della presente sentenza – emendata dei dati sensibili di soggetti diversi dal debitore – nell'area dedicata del sito Internet del Tribunale di Modena, nonché la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;



10. ordina al Liquidatore, ove nel patrimonio siano compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
11. ordina al Liquidatore di notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
12. ordina al Liquidatore:
  - a. di completare, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
  - b. di redigere, nel medesimo termine, il programma di liquidazione e depositarlo per approvazione nel fascicolo telematico;
  - c. di attivare, entro 45 giorni dalla scadenza del termine per le domande di insinuazione, la procedura di esame del passivo di cui all'art. 273 CCII;
  - d. di depositare, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dalla data di apertura della liquidazione controllata, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione e dall'estratto del conto corrente della procedura.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al Liquidatore.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

*Dott. Marco Molaro*

LA PRESIDENTE

*Dott.ssa Ester Russo*

